



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri LH
Marketing LH
Pricing e Revenue LH
c.a. Dr. Giuseppe Damian
Piazza della Croce Rossa 1
00161 ROMA RM

e-mail PEC: pricing.condizionicommerciali@cert.trenitalia.it

Oggetto: Convenzione per l'acquisto di una Carta di Libera Circolazione in favore del Presidente del Consiglio di Stato. Anni 2022/2024.

Facendo riferimento alla vostra nota TRNIT-AD.DBAV.CAV.PRAV\P/2022 \0002949 in data 21.01.2022 si riporta di seguito integralmente la Convenzione riferita all'oggetto, che viene sottoscritta digitalmente per accettazione completa e incondizionata dell'offerta contenuta nella presente.

CONVENZIONE

tra

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale intervengono nel presente contratto l'Ing. Pietro Diamantini, nato a Napoli il 5 marzo 1962 nella qualità di Direttore della Direzione Business AV, l'Ing. Domenico Scida, nato a Catanzaro il 20 maggio 1971 nella qualità di Direttore della Divisione Business IC e la Dott.ssa Sabrina De Filippis, nata a Latina il 13 novembre 1970, nella qualità di Direttore della Direzione Business Regionale (di seguito indicata come Trenitalia);

e



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

il **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**, C.F. e Partita IVA n. 80427570587, con sede in Roma, Via Capo di Ferro n. 13, Cap 00186, legalmente rappresentato in questo atto dal dott. Marcus Giorgio Conte, nato a Fondi il 21 settembre 1960, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio di Stato (di seguito per brevità denominato "Consiglio di Stato");

che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza che regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti, nonché la vendita, ai propri clienti, di prodotti e servizi, anche forniti da partner terzi;
- Il Consiglio di Stato è interessato a far sì che Trenitalia, nei termini e alle condizioni indicati nel prosieguo, rilasci una Carta di Libera Circolazione, come di seguito meglio individuata, in favore del Presidente del Consiglio di Stato in carica (ora in avanti il "Presidente");
- le Parti, pertanto, intendono disciplinare con la presente Convenzione (di seguito la "Convenzione") termini e modalità per il rilascio della suddetta Carta e del relativo suo utilizzo.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 ***(Oggetto)***

Trenitalia si impegna a rilasciare al Consiglio di Stato, che accetta, una Carta di Libera Circolazione Nominativa Intera Rete 1^a Business (di seguito "CLC"), con validità annuale solare, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo, come di seguito indicato, in favore del Presidente.

La CLC sarà rilasciata con termini e condizioni di cui alla presente Convenzione.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

Art. 2 ***(Carta di Libera Circolazione)***

La CLC, valida un anno solare, consente al Presidente di compiere viaggi sul percorso nazionale utilizzando tutti i treni di Trenitalia, eccetto le vetture Excelsior e il livello di servizio Executive.

Termini e condizioni di utilizzo della CLC sono riportati nell'Allegato n.1 alla presente Convenzione

Al termine del periodo di validità ed efficacia della CLC, la stessa dovrà essere restituita a Trenitalia e precisamente alla "Direzione Business AV – Commerciale AV – Pricing e Revenue AV".

Art. 3 ***(Corrispettivi)***

Il Consiglio di Stato, a fronte del rilascio annuale della CLC, corrisponde a Trenitalia un corrispettivo annuo determinato nell'importo di euro € 2.183,25 (duemilacentottantatre/25) Iva inclusa, per un totale, nel triennio, di € 6.549,75 (seimilacinquecentoquarantanove/75). Si precisa che tale importo è stato determinato applicando al valore di mercato, che per l'anno 2022 è pari a euro 10.650,00 (diecimilaseicentocinquanta/00) Iva inclusa, uno sconto dell'80% e un incremento dello 0,5% calcolato sul prezzo lordo per le spese di gestione.

Nel caso di una CLC richiesta per una durata inferiore all'anno solare, il Consiglio di Stato è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per i soli mesi di validità ed efficacia della CLC; resta inteso che il corrispettivo unitario così dovuto non potrà comunque essere inferiore ad euro € 727,75 (settecentoventisette/75), ossia all'ammontare minimo commisurato a 4 (quattro) mensilità per ciascuna CLC. Resta altresì inteso che ciascuna eventuale frazione di mese è considerata, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto, al pari di un mese intero.

Nel caso di furto o smarrimento della CLC, Trenitalia rilascerà gratuitamente, dietro consegna di copia della denuncia effettuata all'Autorità Giudiziaria, un duplicato con la medesima validità della precedente CLC.

Nessun ulteriore corrispettivo sarà dovuto nel caso di richiesta di sostituzione di una CLC con un'altra, avente la medesima validità, a seguito di cessazione dall'incarico di Presidente che ne ha giustificato il rilascio al titolare e il subentro nella medesima carica di altro soggetto. Tuttavia, qualora entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione, la CLC sostituita non fosse restituita a Trenitalia e/o non fosse presentata a quest'ultima copia della denuncia di furto o smarrimento effettuata all'Autorità o, in alternativa, per il caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata a cura dell'intestatario della carta smarrita, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, sarà richiesto il pagamento, mediante emissione fattura, per il periodo decorrente dalla data di emissione della nuova carta rilasciata in sostituzione.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Resta inteso tra le Parti che, nel caso di restituzione di CLC anticipata rispetto alla data di scadenza della stessa, nessun rimborso e/o indennizzo sarà dovuto da parte di Trenitalia che avrà pertanto diritto a ritenere il corrispettivo per l'intero.

Art.4

(Termini e Modalità di pagamento)

Il Consiglio di Stato provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura utilizzando il c/c bancario indicato da Trenitalia anche ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.. La fattura in questione sarà inviata da Trenitalia in forma elettronica mediante il Codice Univoco di Ufficio S4BN5F, come previsto dal DM55/2013 (Legge.244 del 24.12.2007, DL 2474/2014 n.66) relativi alla "trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche".

In caso di ritardato pagamento delle somme previste dal presente articolo, decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. N° 231 del 09/10/2002; dovranno essere, altresì, rimborsate le spese amministrative forfetariamente fissate in € 7,75 (sette/75) per ciascuna fattura insoluta.

Art.5

(Rinvio alla normativa vigente)

Per tutto ciò che non sia stato disciplinato con il presente atto e in particolare per le eventuali irregolarità nell'uso della CLC, si rinvia alla normativa prevista dalle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia e da altre disposizioni vigenti in materia di trasporto ferroviario delle persone.

Art.6

(Durata)

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024.

Art.7

(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con semplice comunicazione scritta da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia del recesso senza diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo per il periodo di mancato utilizzo



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

della CLC; la stessa dovrà essere restituita a Trenitalia – Direzione Business AV – Commerciale AV – Pricing e Revenue AV.

Art. 8 ***(Clausola di riservatezza)***

Le Parti si impegnano a osservare la piena e totale riservatezza delle informazioni, delle notizie e dei dati di qualsiasi natura, appresi in occasione della stipulazione della presente Convenzione.

Il Consiglio di Stato si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto al Consiglio di Stato di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Tale obbligo dovrà essere adempiuto anche successivamente alla scadenza della Convenzione, ovvero fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 9 ***(Codice Etico)***

Le parti si impegnano a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.

Detto Codice, seppur non allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Consiglio di Stato dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, le parti avranno diritto di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10 ***(Clausola risolutiva espressa)***

Ciascuna Parte ha diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, qualora l'altra Parte non adempia agli obblighi previsti agli artt. 8, 9 e 12.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di promuovere un'ulteriore azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 11

(Protezione dei dati personali)

I dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente Convenzione sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 e dal D.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ai soli fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Si allegano alla presente Convenzione:

- l'informativa resa da Trenitalia in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti del Consiglio di Stato, effettuato in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione (all. 3). Il Consiglio di Stato si impegna a fornire agli interessati tale informativa;
- l'informativa per la protezione dei dati personali resa da Trenitalia relativamente al trattamento dati effettuato per l'emissione della CLC (all. 2). Il Consiglio di Stato si impegna a fornire al destinatario della CLC tale informativa.

Art. 12

(Trasparenza)

Con riferimento alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Consiglio di Stato, espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la sua conclusione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero il Consiglio di Stato non rispettasse gli impegni assunti per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Art. 13

(Divieto di cessione della convenzione – Incedibilità dei crediti)

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della presente convenzione, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

I crediti e i debiti derivati dalla convenzione non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Trenitalia stessa, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit s'intendono fin d'ora autorizzati.

Art. 14

(Patto d'Integrità)

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di risoluzione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A., per il triennio 2021-2023 adottato con decreto n. 120 del 31 marzo 2021 del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Art.15

(Domicilio)

A tutti gli effetti derivanti dal presente atto:

- Trenitalia dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, Cap 00161;
- il Consiglio di Stato dichiara il proprio domicilio in Roma, Via Capo di Ferro 13, Cap 00186.

Art.16

(Clausole fiscali)

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto a IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi della vigente legislazione tributaria e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Art. 17

(Foro Competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

.....

Per Consiglio di Stato
Il Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse
Dott. Marcus Giorgio CONTE